

VISTA l'autorizzazione prot.0016725 del 22.05.2026 a firma del responsabile UOC Patrimonio, ambiente e sport cultura e spettacolo, rilasciata al Presidente dell'Associazione culturale islamica di Angri, per lo svolgimento della "celebrazione della preghiera islamica denominata "Eid- AL-Adha" (Festa del sacrificio), all'interno del parcheggio Fondo Caiazzo, in programma nella giornata del 27 Maggio 2026 dalle ore 07:00 alle ore 10:00;

CONSIDERATO che la suddetta celebrazione potrà svolgersi solamente garantendo la strada interessata dalla stessa, libera dai veicoli e interdetta alla circolazione, per tutelare la sicurezza e l'incolumità dei partecipanti;

RITENUTO che per consentire il regolare svolgimento della manifestazione è opportuno disporre l'istituzione temporanea del **divieto di transito e divieto di sosta**, ambo i lati e con rimozione, nell'area parcheggio di Fondo Caiazzo, nella giornata del **27 Maggio 2026, dalle ore 07:00 alle ore 10:00** e comunque fino a cessata esigenza;

VISTO l'art. 5 comma 3 e l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n.285 del 30.04.1992, che conferiscono all' Ente proprietario della strada il potere per la regolamentazione della circolazione a mezzo ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R. 495/92 (regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

O r d i n a

- L'istituzione del **divieto di transito e sosta**, ambo i lati e con rimozione, nell'**area parcheggio di Fondo Caiazzo**, nella giornata del **27 Maggio 2026, dalle ore 07:00 alle ore 10:00** e comunque fino a cessata esigenza;

Le Forze di Polizia, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, vigileranno in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori qui ragionevolmente non prevedibili, ovvero a situazioni non contemplate avuto ragione del programma stilato, potranno essere adottati dagli Organi di Polizia Stradale, conformemente alle disposizioni codicistiche, per costituire essi provvedimenti parte integrante della presente ordinanza.

Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92 e ss.mm., ivi compresa la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata ai sensi dell'articolo 159, 1°lett. a) del D.Lgs. 285/92 e ss.mm.

SI COMUNICHI:

- ***MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO;***
- ***ALLA QUESTURA DI SALERNO;***
- ***ALLA PREFETTURA DI SALERNO;***
- ***AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI ANGRÌ;***
- ***AL COMMISSARIATO P.S. DI NOCERA INFERIORE;***
- ***AL REPARTO TERRITORIALE CARABINIERI DI NOCERA INFERIORE;***
- ***AL RESPONSABILE UOC PATRIMONIO;***
- ***ALLA AZIENDA SPECIALE ANGRÌ ECO SERVIZI;***

AVVERTE

- ✓ Ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Campania entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.